II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la proroga interinale dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e del protocollo allegato all'accordo, per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1992

(92/211/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e il protocollo ad esso allegato [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno avviato i negoziati previsti all'articolo 12, paragrafo 2 dell'accordo per definire il regime applicabile dopo il 29 febbraio 1992, data di scadenza dell'accordo e del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in attesa dell'esito di tali negoziati, le due parti contraenti hanno deciso, il 28 febbraio 1992, di prorogare, per un periodo interinale dal 1° marzo al 30 aprile 1992, detto accordo e il protocollo ad esso allegato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere concernente la proroga interinale, per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1992, dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e del protocollo allegato all'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

---

[1] GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 1.